



*Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale*

Prot. n. 2038/p/c18

Torino, 7 febbraio 2008

Circ. Reg. nr. 49

Ai Gestori delle scuole primarie e secondarie
di I e II grado paritarie del Piemonte- LORO SEDI
tramite gli Uffici Scolastici Provinciali

p.c. Ai Dirigenti degli Uffici scolastici
provinciali del Piemonte – LORO SEDI

Ai Responsabili regionali delle Associazioni dei gestori
delle Scuole non statali – LORO SEDI

OGGETTO: Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267 – Regolamento modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento – implicazioni per la formazione delle classi.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2008 è stato pubblicato il Regolamento recante “Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27” – D.M.267/2007 (d’ora in poi Regolamento), consultabile anche sul sito di questo Ufficio scolastico regionale (http://www.piemonte.istruzione.it/scuole_paritarie.shtml).

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcune disposizioni innovative del Regolamento che assumono particolare rilevanza nell’attuale fase di formazione delle classi per l’anno scolastico 2008/09.

Numero minimo di alunni per classe e mancata attivazione di classi.

L’articolo 1 comma 6 lettera f) prevede che le classi debbano essere “composte da un numero di alunni non inferiore ad otto per rendere efficace l’organizzazione degli insegnamenti e delle attività didattiche”. Il mancato rispetto di tale requisito dimensionale costituisce irregolarità di funzionamento sanzionabile sulla base degli articoli 3 e 4 del Regolamento concernenti le condizioni di mantenimento e revoca della parità scolastica.

L’articolo 4 comma 1 lettera e) prevede la revoca del riconoscimento della parità in caso di “mancata attivazione di una stessa classe per due anni consecutivi” ed anche per “mancato completamento del corso, nel caso di riconoscimento della parità ad iniziare dalla prima classe”.

Sdoppiamento di un corso già funzionante.

L'articolo 1 comma 8 prevede che "in caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62, la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi".

Pertanto l'estensione della parità alle nuove classi collaterali deve essere oggetto di apposita richiesta a questo Ufficio scolastico regionale da presentarsi, per l'anno scolastico 2008/09, **entro il termine del 29 febbraio 2008**. La richiesta deve contenere le dichiarazioni e la documentazione elencate all'articolo 1 commi 6 e 7 del Regolamento, riferite al corso di nuova attivazione. In particolare, per quanto riguarda la documentazione relativa ai locali (articolo 1 comma 7 lettera d) del Regolamento), il Gestore dovrà inviare una relazione circa la disponibilità di aule sufficienti a ospitare tutte le classi previste dei corsi già riconosciuti e costituendi, nonché i documenti indicati negli allegati 1 e 2 della circolare regionale n. 91 del 15 aprile 2004, anch'essa consultabile sul sito internet http://www.piemonte.istruzione.it/scuole_paritarie.shtml.

Si evidenzia che l'articolo 1 comma 8 del Regolamento, sopra citato, abroga le precedenti disposizioni del paragrafo 3.6 della Circolare ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 che consentivano lo sdoppiamento anche delle sole classi intermedie o terminali "in presenza di impreviste evenienze quali nuove iniziative indicate nel piano dell'offerta formativa, ripetenze o nuove iscrizioni che superano la capienza della classe". Pertanto tali classi collaterali, già attivate in passato ai sensi della citata C.M. n. 31/2003, pur non costituendo un corso completo parallelo al principale, proseguiranno come paritarie sino alla naturale conclusione del corso.

Eventuali nuove classi che saranno attivate nell'anno scolastico 2008/09 in contrasto con quanto previsto dall'articolo 1 comma 8 del Regolamento saranno prive del riconoscimento della parità¹; agli iscritti si applicheranno le disposizioni previste per i candidati esterni agli esami di idoneità alla classe successiva e agli esami di Stato, da sostenere presso altra istituzione scolastica statale o paritaria.

f.to **IL DIRIGENTE**
Stefano Andreoli

¹ Al riguardo si allega una recente decisione del Consiglio di Stato in ordine al ricorso di una istituzione scolastica paritaria contro il divieto di attivazione di una classe collaterale.